





## DELIBERA N. DL 31/2021 / CRL/ UD 20 09 2021 PROPOSTA DI SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA LEGGE N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTITO DEMOCRATICO – FEDERAZIONE DI ROMA, RENATO PALMISANO

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 20 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", ed in particolare l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d'ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto

P







divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni", e che pertanto, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021), l'inizio della c.d. Par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle vitate disposizione ha decorrenza dal 19 agosto 2021;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 26, comma 10, della Delibera AgCom 265/21/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE, in data 17 settembre 2021, alle ore 16:46, è pervenuta a questo Corecom una pec, a firma del legale rappresentante del Partito Democratico - Federazione di Roma, Renato Palmisano, acquisita al protocollo di questo Corecom al n. RU00165578, avente ad oggetto: denuncia ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 28/2000. Nella denuncia si fa presente che "in data 3.9.2021, il Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale, con nota acquisita al prot. N. VE/47641 del 3/9/2021 della Polizia di Roma Capitale, comunicava di promuovere, attraverso la società Zètema Progetto Cultura srl (C.F./P.I. 05625051007), la mostra itinerante denominata "Storie di microcredito di Roma Capitale. Tale mostra itinerante è stata esposta in Piazza della Balena (San Basilio), ed attualmente si trova in Largo F. Mengaroni (Tor Bella Monaca) e sarà successivamente trasferita in Piazza Capocelatro (Prima Valle) dal 27 settembre al 4 ottobre 2021. Si specifica che nella mostra compare l'immagine dell'attuale Sindaco, candidato alle elezioni amministrative di Roma Capitale de 3 e 4 ottobre 2021.". La nota, sottolineando la violazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 28 del 2000, richiedeva a questo Corecom, in via d'urgenza, di adottare e/o ordinare a Roma Capitale ogni misura e/o provvedimento volti a ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, anche attraverso la rimozione o l'oscuramento del pannello raffigurante l'attuale Sindaco uscente, accertando la violazione ed adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

ATTESO CHE anche l'istruttoria di questo Corecom, eseguita sulle news in rete, recentissime, relative alla "mostra" ha evidenziato fra l'altro la presenza di un'immagine di un pannello raffigurante la Sindaca uscente, Virginia Raggi, giusta link Attacco sessista alla Sindaca Raggi, "Tr..." vandalizzata foto della mostra sul microcredito – Il Riformista, risultando confermata la violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO CHE risulta pertanto confermata la veridicità della segnalazione pervenuta, corredata dalla foto della gigantografia della Sindaca Raggi, oggi candidata alle prossime elezioni comunali, con conferma pertanto dell'avvenuta violazione, in periodo di par condicio elettorale, delle diposizioni di cui all'articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE in data 18 settembre 2021 questo Corecom, con pec di protocollo RU0016579, ha contestato la violazione di cui trattasi al Sindaco del comune di Roma







Capitale, invitando a provvedere immediatamente, e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento, alla rimozione della cartellonistica della mostra de quo, ove riportante l'immagine dell'uscente Sindaco, tutt'oggi candidato alla carica, e/o di eventuali altri amministratori del Comune, dandone contestuale rassicurazione scritta. Nella nota si è preavvisato che, in difetto, questo Corecom avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di sanzione alla competente Autorità Agcom, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

ATTESO CHE il termine assegnato al Sindaco del comune di Roma Capitale, di ventiquattro ore, scadeva alle ore 14:26 del 19 settembre 2021 e che, cadendo la scadenza di domenica, giorno festivo, la stessa si intende prorogata alla stessa ora del lunedì 20 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE il Sindaco del comune di Roma Capitale non ha comunicato entro il predetto termine delle ore 14:26 del 20 settembre 2021 di aver adempiuto alla richiesta di rimozione delle immagini che violano le disposizioni sulla par condicio elettorale, previste al citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale poter evincere la violazione dell'art. 9 della legge n.28 del 2000;

## **DELIBERA**

di prendere atto che l'esposizione della gigantografia della Sindaca Raggi del comune di Roma Capitale, nell'ambito della mostra "Storie di microcredito di Roma Capitale", in periodo di par condicio elettorale, tutt'ora in corso, sia avvenuta, per le motivazioni in premessa, in violazione dell'articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000 e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della delibera n. 265/21/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le deliberazioni di competenza ai sensi della delibera Agcom 265/21/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

/II DIRIGENTE.

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio Maria Cristina Cafini

Marie Pristure Cofui